

Autentiche

NUMERO SCHEDA	ANA.03.01
TITOLO SCHEDA	Autentiche
NUMERO REVISIONE	01
DATA REVISIONE	04/11/2024
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>L'autentica di firma consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale incaricato dal Sindaco, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione. Sono abilitati all'autenticazione notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro funzionario incaricato dal Sindaco.</p> <p>L'autenticazione della firma non è più richiesta per presentare domande alla Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi, in quanto sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Non è soggetta ad autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, in tutte le Pubbliche Amministrazioni, nonché a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali</p> <p>L'autocertificazione è estesa anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidano di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà. I Tribunali non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione. In questi casi si procede con l'autenticazione della firma .</p> <p>La firma si autentica per le domande presentate alla pubblica amministrazione che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ritiro da parte degli eredi di pensioni, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e le dichiarazioni rivolte ai privati che non accettano l'autocertificazione.</p> <p>L'Ufficiale d'Anagrafe è competente ad eseguire autentiche di sottoscrizioni unicamente di dichiarazioni concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, non è possibile autenticare dichiarazioni che riguardano volontà, intenzioni o fatti che si svolgeranno in futuro come i</p>

propositi di pagamento, i rapporti di natura negoziale e di diritto privato (es. compromessi, vendite, disposizioni sull'eredità, ecc), atti che devono essere autenticati dai notai.

Vi sono tuttavia delle eccezioni al DPR n. 445/2000 che seppure non trattandosi di "istanze o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" rientrano comunque nelle competenze degli sportelli anagrafici:

- ❑ autenticazione degli atti previsti dall'art. 14 della Legge 21.03.1990 n. 53 e successive modificazioni ed integrazione (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)
- ❑ autenticazione della sottoscrizione del consenso scritto da parte degli aspiranti all'adozione, all'incontro fra questi e il minore da adottare (art. 31 comma 3 lett. E) L. 4.5.1983 n. 184)
- ❑ autenticazione della sottoscrizione di atti per il quale il codice di procedura penale prevede tale formalità (Art. 39 D. Lgs 28.7.1989 n. 271) (Procura per nomina avvocato difensore)
- ❑ autentica della firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordine professionali (DPR 8 luglio 2005 , n. 169)
- ❑ autentica della firma degli atti e della dichiarazioni **degli atti relativi al passaggio di proprietà di beni mobili registrati (auto, moto, ciclomotori ecc.)** In particolare si provvede ad autenticare, sul certificato di proprietà, la firma del venditore che dichiara di vendere il bene mobile all'acquirente indicato nello stesso documento. Tale certificato deve poi essere registrato, da parte dell'acquirente, al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per l'aggiornamento del trasferimento di proprietà. Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente l'attuale documento cartaceo. Tutte le persone in possesso del nuovo Certificato di Proprietà che intendono vendere il relativo veicolo, dovranno recarsi al PRA muniti di ricevuta di possesso del Certificato e provvedere a materializzarlo, rendendolo cartaceo. Solo dopo aver ottenuto dal PRA la materializzazione del Certificato di Proprietà sarà possibile richiedere l'autentica della firma sulla dichiarazione di vendita. Gli uffici comunali non sono competenti ad autenticare le firme sulle procure a vendere e sulle accettazioni di eredità.
- ❑ sottoscrizione apposte in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria (Art. 79 DPR n. 285/1990)
- ❑ autentica delle sottoscrizioni di quietanze liberatorie (art. 8, comma 3 bis L. 386/90, legge 106 del 12 luglio 2011)

L'autentica di copia consiste in un'attestazione di conformità a un originale da parte del pubblico ufficiale incaricato dal Sindaco.

Può essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il

	<p>documento, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.</p> <p>La copia autentica di un documento da presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi può essere fatta dal responsabile del procedimento o da altro dipendente addetto competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza che questo venga depositato.</p> <p>Il cittadino può dichiarare la conformità all'originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali che è obbligato a conservare, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito del Comune e presso lo Sportello del Cittadino.</p> <p>La legalizzazione di fotografie consiste nell'attestazione della corrispondenza dei dati anagrafici riportati nel documento di riconoscimento presentato personalmente dall'interessato rispetto alla persona riprodotta sulla fotografia. Il Ministero dell'Interno con Circolare MIACEL n. 3/95 ha stabilito che non è consentito autenticare fotografie per uso privato come iscrizioni a circoli, associazioni sportive, banche, palestre, ecc.</p> <p>Nel caso di uso scolastico provvede direttamente l'Istituto o l'Università.</p>
<p>REQUISITI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Chiunque, purchè maggiorenne, può richiedere l'autentica di firma, di copia o la legalizzazione di fotografia. ❑ Per l'autentica di foto di minorenni occorre la dichiarazione del genitore <p>In caso di persona non deambulante</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ è possibile richiedere il servizio di autentica a domicilio, o nel luogo di degenza, purchè quest'ultimo sia sul territorio comunale, previa esibizione allo sportello della certificazione attestante l'impedimento alla deambulazione, nonché la documentazione debitamente compilata da sottoscrivere successivamente a domicilio, unitamente a fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore (in caso ad esempio delle deleghe per la riscossione della pensione).
<p>DOCUMENTAZIONE NECESSARIA</p>	<p>Per autenticare la firma è necessario presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido e con la documentazione da sottoscrivere di fronte all'operatore. Se si firma in nome e per conto della propria azienda occorre presentare la visura camerale dove è specificato che si è rappresentanti legali.</p> <p>Per autenticare una copia conforme all'originale è necessario esibire il documento originale in visione, la copia da autenticare e un documento di riconoscimento valido.</p> <p>Per legalizzare una fotografia occorre presentarsi personalmente ed esibire una fotografia formato tessera e un documento di riconoscimento valido.</p>

COSTO	<p>Le autentiche di firma e di copie sono soggette all'imposta di bollo (che può essere assolta in maniera virtuale ossia versando in contanti allo sportello il corrispettivo senza dover produrre il relativo contrassegno).</p> <p>Solo per particolari usi espressamente normati sono esenti dall'imposta di bollo.</p> <p>Costi per autentiche di firma e di copie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 16,00= in caso di applicazione dell'imposta di bollo a cui vanno aggiunti i diritti di segreteria pari a € 0,52= • soltanto € 0,26= per diritti di segreteria se il documento è esente dall'imposta di bollo (solo per gli usi consentiti dalla normativa) <p>Per autentiche di copie di un documento formato da più fogli è necessario un bollo ogni 4 pagine.</p> <p>Nel caso delle autentiche di firma per passaggi di proprietà occorre che il cittadino disponga una marca da bollo di € 16,00= a cui andranno aggiunti i diritti di segreteria pari a € 0,52=</p> <p>La legalizzazione di fotografia non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo; è richiesto unicamente il pagamento di € 0,26= per diritti di segreteria</p>
NORMATIVA	<p>D.P.R. 445/2000 Legge n. 248/2006 D.P.R. 642/72</p>
TEMPISTICA	<p>Rilascio immediato. Per autentica di copia superiori a 10, il rilascio avviene entro 10 giorni dalla richiesta</p>
INDICATORE DI QUALITA'	
UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	<p>Area 1 - Affari generali, Personale e Organizzazione -Sportello del Cittadino</p>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<p>Elena Cavalli Responsabile Sportello del Cittadino</p>
CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE	<p>quic@comune.rho.mi.it; pec.protocollo.comunerho@legalmail.it</p>
SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI INERZIA	<p>Direttore Area 1 Affari generali, Personale e Organizzazione in veste di Dirigente preposto al Servizio</p>
PER INFORMAZIONI	<p>Quic - Sportello del Cittadino</p>

INDIRIZZO	Via De Amicis, 1 ☎ 02.93.33.2.700
MAIL	quic@comune.rho.mi.it
ORARIO ACCESSO AGLI SPORTELLI	lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle ore 18.30; sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30